

Deliberazione n. 88 /2020/PRSE/Arcugnano (VI)



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 19 maggio 2020*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

<b>COMUNE DI ARCUGNANO</b>	
25 GIU. 2020	
006527	DEST. INTERNO
Prot. ....	

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 21/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

#### FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Arcugnano, ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

#### EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	521.428,17	473.784,85
Equilibrio di parte capitale	46.351,23	9.315,82
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	567.779,40	483.100,67

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

L'equilibrio di parte capitale risulta conseguito con applicazione avanzo di amministrazione rispettivamente per € 294.955,00 e per € 539.594,00.

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto. Si prende atto che in entrambi gli esercizi i dati trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica, non corrispondono alle risultanze dei rendiconti. L'Organo di revisione, nei suoi Pareri ha invitato l'Ente a trasmettere una nuova certificazione a rettifica della precedente, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto e comunque entro il 30 giugno. Al riguardo per l'esercizio 2017 risulta trasmessa la nuova certificazione, mentre per il 2018 non è stato comunicato il nuovo saldo, comunque non peggiorativo rispetto al precedente.

#### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	339.218,35	826.371,74
Residui attivi	4.493.851,06	5.324.678,08
Residui passivi	2.611.411,60	3.267.539,11
FPV	165.784,04	912.324,58
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>2.055.873,77</b>	<b>1.971.186,13</b>
Totale accantonamenti	619.876,21	900.467,20
Di cui: FCDE	610.087,35	867.955,01
Totale parte vincolata	940.304,34	905.718,93

Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
<b>Totale parte libera</b>	<b>495.693,22</b>	<b>165.000,00</b>

Si rileva che l'aumento degli accantonamenti nel corso dell'esercizio 2018 risulta dovuto principalmente al fondo crediti dubbia esigibilità red al fondo rischi futuri. In relazione al fondo spese e rischi futuri dal Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 emerge che sono stati accantonati € 20.000,00 secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Si riportano a seguire i dati afferenti ai titoli I e III dei residui attivi ed ai residui attivi totali, al termine dell'esercizio 2018:

Residui attivi di parte corrente	
Residui attivi titolo I	4.125.059,11
Residui attivi titolo 3	413.065,76
Residui attivi totali	5.324.678,08
FCDE al 31/12/2018	867.955,01
Incidenza FCDE sui residui attivi totali (media regionale 15,91%)	16,30%
Incidenza FCDE sui residui attivi titolo I e III	19,13%

I tassi di smaltimento dei residui non sono elevati. La situazione è la seguente:

- tasso di riscossione residui attivi complessivi: 28,12%
- tasso di riscossione residui attivi di parte corrente: 28,37%
- tasso pagamento residui passivi totali: 34,99%
- tasso pagamento residui passivi di parte correnti: 42,06%.

L'incidenza dei residui sul totale di accertamenti ed impegni appare altresì elevata:

- residui attivi totali su accertamenti totali: 78%
- residui passivi totali su impegni totali: 54%.

Si osserva tuttavia che una componente significativa dei residui attivi riguarda il Fondo di solidarietà (2.988.435,81) che dovrebbe rappresentare un'entrata sicura.

Dal Parere dell'Organo di revisione (pag. 11) risulta che nei residui attivi al termine del 2018 sono ricompresi euro 469.271,78 derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze. Permangono residui attivi titolo VI (mutui) per euro 170.200,37. Infine, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, non sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti.

La capacità di riscossione dell'Ente può essere ulteriormente analizzata con riferimento alle riscossioni relative ai Titoli I e III dell'entrata, che presentano l'andamento descritto in tabella:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.153.892,28	687.027,71	31,90%	3.426.973,47	1.012.700,37	29,55%
Tit.1 competenza	4.165.305,64	2.163.498,62	51,94%	4.211.550,99	2.500.764,98	59,38%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	205.668,42	71.025,39	34,53%	276.345,97	86.913,32	31,45%
Tit.3 competenza	574.285,50	432.582,56	75,33%	616.711,00	393.077,89	63,74%

#### Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'esercizio 2018, dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 31), si osserva quanto segue:

	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	153.376,18	43.158,73	28,14%
Recupero evasione TARSU/TIA/TAR ES/TARI	75.732,00	0,00	/
totale	229.108,18	43.157,71	18,84%

Anche la percentuale di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada risulta molto bassa, come rilevato dal Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 (pag. 19):

Sanzioni Amministrative pecuniarie per violazione codice della strada	2016	2017	2018
Accertamenti	90.299,03	88.301,54	163.289,88

Riscossioni	3.654,01	14.229,80	2.856,48
percentuale di riscossione	4,05%	16,12%	1,75%

#### SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	339.218,35	826.371,74
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	19.104,81	16.975,47
Tempestività dei pagamenti	-235,22	-1,55

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. In entrambi gli esercizi non sono state correttamente attuate le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

#### INDEBITAMENTO

Dai dati risultati dalla tabella di cui alla Sezione del questionario dedicata all'indebitamento l'Ente risulta aver contratto nuovo debito nell'anno 2018:

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
Debito complessivo contratto al 31/12/2017	+	2.449.042,36
Rimborsi mutui effettuati nel 2018 (comprese le estinzioni anticipate)	-	162.416,88
Debito complessivo contratto nel 2018	+	350.000,00
TOTALE DEBITO	=	2.636.625,48

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- dalla risposta alla domanda 10.1 del questionario emerge che l'attestazione di copertura richiesta in caso di utilizzo delle fonti di finanziamento di cui ai Titoli IV, V e VI non contiene gli estremi della determina di accertamento;

- la trasmissione dei dati in BDAP per entrambi gli esercizi non è avvenuta nei termini;
- i Rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 sono stati entrambi approvati oltre i termini di legge (rispettivamente il 24 maggio 2018 ed il 7 maggio 2019);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'attività di contrasto all'evasione tributaria risulta contenuta in entrambi gli esercizi;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- l'Ente nel 2018 ha riconosciuto e finanziato un debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Vicenza pari ad € 17.301,81; non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; in ordine alla contrattazione integrativa, con riferimento al 2018, vien segnalato nel questionario che non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2018;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale. Con riferimento ad entrambi gli esercizi, dalle risposte fornite risulta che vanno implementate le procedure per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale;
- l'Ente non ha completato la valutazione dei beni patrimoniali. Sono in fase di ultimazione le procedure di aggiornamento dell'inventario;
- l'Organo di revisione non segnala, né nel questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie. Tuttavia, in entrambi gli esercizi, dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6, lett. j. D. lgs n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la *doppia asseverazione* degli organi di revisione.

Si rammenta infine che il Comune di Arcugnano era stato destinatario di pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016/18 (deliberazione n. 33/2018/PRSE), con cui la Sezione aveva evidenziato criticità relative al rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto, la mancata contabilizzazione dei versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto, inadempienze riguardanti l'invio alla Sezione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, l'inserimento dei dati del rendiconto 2015 sul SIRTEL e la tardiva approvazione del PEG, e raccomandando all'Ente l'adozione di un regolamento di contabilità che, ai sensi dell'art. 152, cc. 1 e 3, TUEL, recepisce i principi contabili del D. Lgs. 118/2011, oltre che del medesimo testo unico.

In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. 2178 del 21/04/2020 i seguenti

chiarimenti:

- in relazione alla tardiva approvazione dei rendiconti tardivo invio dei dati in BDAP per gli esercizi 2017 e 2018, di confermare il rispetto del divieto di assunzione nei periodi dell'inadempimento prevista dall'art. 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge n. 24 giugno 2016, n. 113, il quale vieta, in caso di ritardo dei descritti inadempimenti, di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo";
- in merito alla gestione dei residui, le valutazioni dell'ente riguardo una possibile sovrastima di essi, ed altresì di chiarire la natura dell'importo di euro 469.271,78, iscritto a residuo attivo al termine del 2018 nonché dei residui attivi al titolo VI;
- in relazione alla mancata sottoscrizione accordo decentrato integrativo, di chiarire se e come codesto l'Ente abbia provveduto allo stanziamento in bilancio degli importi relativi fondo per il salario accessorio;
- aggiornamenti circa la problematica relativa ai mancati adempimenti cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;
- informazioni in merito alle iniziative adottate per rendere più efficiente la capacità di riscossione delle entrate tributarie e delle entrate sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;
- notizie in merito ai motivi e alle finalità cui è stato destinato il nuovo debito da euro 350.000;
- chiarimenti in merito alla mancanza delle doppie asseverazioni nei prospetti di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, attestate dai questionari sui rendiconti per entrambi gli esercizi, anche in relazione alle azioni organizzative che l'ente intende intraprendere per garantire che in vista dell'approvazione dei successivi rendiconti la doppia asseverazione sia acquisita in tempo utile;
- aggiornamenti riguardo la valutazione dei beni patrimoniali.

In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con risposta dell'8/5/2020, acquisita al protocollo Corte dei conti n. 2530 di pari data, ha fornito i seguenti chiarimenti:

***“Approvazione tardiva rendiconti 2017 e 2018***

*Si conferma il rispetto del divieto previsto dall'art. 9, comma 1 quinquies del decreto legge n. 113/2016 e si anticipa che per quanto riguarda il rendiconto esercizio 2019, primo rendiconto all'esame dell'attuale Revisore Unico dei Conti, il termine di approvazione, peraltro per quest'anno posticipato attualmente al 30.06.2020, verrà rispettato, salvo imprevisti che dovessero sopraggiungere.*

***Adempimenti BDAP – esercizi 2017 e 2018.***

*Si conferma il rispetto del divieto di assunzione nei periodi considerati.*

### *Gestione dei residui.*

*Con riferimento all'incremento dei residui attivi, si evidenzia che in gran parte essi afferiscono a entrate del titolo 1 (€ 4.125.059,11) e in particolare a trasferimenti da Fondo di solidarietà comunale (€ 2.988.435,81) al 31.12.2018. L'importo così elevato di tale voce è giustificato dal fatto che i relativi trasferimenti sono stati trattenuti dall'Amministrazione Centrale in attesa che il Comune di Arcugnano completasse l'invio dei questionari SOSE ed altre certificazioni ministeriali (TBEL); l'ammontare del FSC è peraltro desumibile dalle assegnazioni finanziarie c/o la Banca Dati della FINANZA LOCALE sul sito del Ministero dell'Interno. Con riferimento a tale voce, si evidenzia che l'Ente ha provveduto nei primi mesi del 2019 all'invio delle certificazioni mancanti al Ministero dell'Interno su TBEL e si sta impegnando per la compilazione e l'invio delle certificazioni SOSE mancanti al fine di ottenere il riversamento delle somme spettanti da parte dello Stato.*

*Fra i residui attivi del titolo 1 si evidenziano pure euro 469.271,78 per residui attivi relativi all'addizionale comunale IRPEF; l'accertamento del tributo è stato effettuato sulla base della stima del Dipartimento Finanze e i relativi residui risultano peraltro completamente incassati nel corso del 2019.*

*Fra i residui attivi del titolo 1 si evidenziano ancora euro 49.364,26 da tributi versati in autoliquidazione (IMU, TASI ecc.), effettivamente incassati nei primi mesi del 2019, euro 280.163,33 da avvisi bonari TARI-TARES ed euro 242.078,00 da avvisi di accertamento IMU, TASI E TARES. Si rimanda per questi ultimi due importi alla costituzione del fondo svalutazione crediti che, relativamente al titolo 1, al 31.12.2018 si attestava ad euro 594.127,35.*

*Per i residui attivi gravanti al titolo 2 dell'entrata (euro 300.153,80), essi derivano in gran parte da trasferimenti da parte dello Stato (per fattispecie specifiche di legge, da federalismo municipale, ex sviluppo investimenti, contributi compensativi minori introiti addizionale irpef, referendum, elezioni politiche): la quota relativa a tali trasferimenti è pari a euro 258.669,34; gli importi dei trasferimenti sono desumibili dalle assegnazioni finanziarie c/o la Banca Dati della FINANZA LOCALE sul sito del Ministero dell'Interno. Anche in questo caso si evidenzia che l'Ente ha provveduto nei primi mesi del 2019 all'invio delle certificazioni mancanti al Ministero dell'Interno su TBEL e si sta impegnando per la compilazione e l'invio delle certificazioni SOSE mancanti al fine di ottenere il riversamento delle somme spettanti da parte dello Stato.*

*Per i residui attivi afferenti il titolo 3 dell'entrata (euro 413.065,76), in larga parte essi derivano da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità; sul punto, si rimanda a quanto chiarito nel successivo punto dedicato all'attività di contrasto dell'evasione, segnalando peraltro che il fondo svalutazione crediti relativo alle poste del titolo 3 al 31.12.2018 si attestava ad euro 273.827,66.*

*In merito infine ai residui attivi del titolo VI (mutui), essi derivano da mutui assunti con la CDP e le relative somme derivano da quadri economici e somme a disposizione dei relativi investimenti progettuali approvati negli scorsi anni. A tali residui attivi*

*corrispondono peraltro residui passivi iscritti al titolo 2 della spesa.*

*In conclusione, si può sostenere che non si è in presenza di una sovrastima dei residui attivi da cui conseguirebbero dubbi sulla effettività del risultato di amministrazione positivo.*

*Per quanto riguarda i residui passivi ed il loro incremento, una aggiornata e puntuale analisi sugli stessi è in corso di verifica nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui propedeutico all'approvazione del rendiconto esercizio 2019.*

***Esercizio 2018 – Mancata sottoscrizione accordo decentrato integrativo.***

*L'Ente per l'esercizio in questione ha impegnato nel 2018 solo le risorse stabili necessarie e sufficienti al pagamento delle progressioni orizzontali già assegnate in passato (anno 2010 e precedenti), peraltro erogate nel corso dello stesso anno.*

*Non ha provveduto al finanziamento di altri importi relativi al salario accessorio, con esclusione del lavoro straordinario per la parte effettivamente spesa.*

*Il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale non dirigente del Comune di Arcugnano per l'erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è stato sottoscritto il 30 dicembre 2019.*

***Mancati adempimenti decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.***

*Si precisa che l'Ente nel frattempo si è fornito di una soluzione applicativa per la gestione dello stock del debito con PCC con la quale entro fine 2019 ha provveduto alla comunicazione massiva pagamenti fino al 31.12.2017 ed all'allineamento pagamenti 2018. I problemi informatici sono stati sostanzialmente quasi del tutto risolti per cui potranno essere a breve correttamente attuate le procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35/2013.*

*Rileva comunque precisare che si è cercato il più possibile di rispettare i termini nei pagamenti.*

***Attività di contrasto all'evasione tributaria.***

*Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, si rilevano percentuali di riscossione molto basse con riferimento all'esercizio 2018; si deve peraltro segnalare come nel corso di tale anno, gran parte dell'attività di accertamento è stata svolta negli ultimi mesi (in particolare ottobre), per cui parte dei versamenti relativi rilevano per l'Ente in termini di cassa dopo il 01.01.2019. Nello specifico si precisa che nel corso del 2019, con riferimento al recupero evasione IMU/TASI anno 2018, sono stati incassati euro 21.361,08, mentre con riferimento al recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI anno 2018 sono stati incassati euro 8.040,00. A seguito di diverse richieste di rateizzazione del pagamento di quanto dovuto al Comune di Arcugnano da parte di alcuni contribuenti, gli incassi proseguiranno nei prossimi esercizi.*

*Con riferimento alla percentuale di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, si deve precisare che nell'ambito della Convenzione intercomunale per la gestione in forma associata dei servizi di polizia*

*Locale tra i Comuni di Longare, Arcugnano, Castegnaro, Montegaldella e Nanto tutti i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative vengono incassati dal Comune di Longare, che dovrebbe provvedere successivamente e semestralmente a ripartire i proventi tra i Comuni sul cui territorio è stata accertata la violazione. Di fatto, negli ultimi anni il Comune di Longare ha provveduto a riversare le somme solo nell'anno successivo. Si provvederà pertanto a sollecitare il Comune di Longare al rispetto della convenzione più sopra citata. Si evidenzia comunque che nel corso del 2019, si sono registrate riscossioni di residui dell'anno 2018 per euro 80.872,34.*

*In merito ad altre iniziative da adottare per rendere più efficiente la capacità di riscossione delle suddette entrate, si rammenta che il Comune di Arcugnano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha affidato a decorrere dal 01 luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.*

*Le recenti novità normative con la definizione del cosiddetto "accertamento esecutivo" impongono peraltro all'Ente di valutare anche nuove soluzioni per rendere più efficiente la propria capacità di riscossione.*

*Nel frattempo, come già più sopra ricordato, l'Ente ha effettuato apposito accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.*

#### ***Indebitamento.***

*Il nuovo debito contratto nel corso del 2018 deriva dall'assunzione di:*

- *un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma di euro 300.000,00 per la riqualificazione della superficie di gioco del campo di calcio secondario all'interno del centro sportivo Stefano Dal Lago, iniziativa che rientra nell'ambito degli spazi finanziari per impiantistica sportiva 2018, rispetto alla quale peraltro, l'eventuale saldo negativo avrebbe trovato piena compensazione negli spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, ai sensi dell'art. 1, c. 485 della legge n. 232/2016 e delle intese regionali di cui all'art. 10, c. 3 della legge n. 243/2012*
- *un ulteriore mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma di euro 50.000,00 per adeguamento alle norme di sicurezza del campo di calcio in erba sintetica Stefano Dal Lago in località Fontega (secondo lotto), nell'ambito del protocollo di intesa Anci Ics*

*(Iniziativa sport Missione Comune 2018).*

*Per entrambi i mutui la cui assunzione era compatibile con i vincoli di Finanza Pubblica, è previsto il pagamento della sola quota capitale del piano di ammortamento da parte del Comune di Arcugnano; si rileva in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 202 del TUEL.*

*Alla domanda 1.2 della Sezione II del questionario sul rendiconto 2018 è stato risposto*

*NO, in quanto la domanda si riferiva all'ipotesi di modifiche in corso d'esercizio con variazione al bilancio di previsione ex art. 203 comma 2 TUEL. Nel caso in esame trattasi invece di nuovi mutui previsti fin dall'approvazione del bilancio di previsione, per i quali non vi sono state variazioni di bilancio.*

#### ***Organismi partecipati-Crediti e debiti reciproci***

*Al fine di ottenere una tempestiva e completa compilazione dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6, lett. j. D. Lgs. n. 118/2011 relativi ai debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati (compresa la presenza della doppia asseverazione degli organi di revisione), in vista dell'approvazione del prossimo rendiconto 2019, si sta procedendo con il monitoraggio delle risposte ricevute e, se necessario, con l'invio di solleciti ai rispettivi revisori.*

#### ***Valutazione valorizzazione beni patrimoniali***

*Con riferimento alla valutazione dei beni patrimoniali, si precisa che nel corso del 2019 è proseguito con l'ausilio di una Ditta esterna il lavoro di aggiornamento dell'inventario mobiliare ed immobiliare per la costituzione di un sistema informativo patrimoniale e relativo adeguamento alla contabilità armonizzata ex D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., che prevede la rilevazione del patrimonio mobiliare, la revisione del patrimonio immobiliare e l'aggiornamento della banca dati patrimoniale mobiliare ed immobiliare. In particolare, pur in presenza di un precedente inventario:*

*in merito alla rilevazione del patrimonio mobiliare si è provveduto alla individuazione e mappatura di ogni edificio/locale in cui erano contenuti i beni mobili; alla rilevazione-etichettatura-classificazione-catalogazione dei beni mobili da censire; all'aggiornamento della valorizzazione del patrimonio mobiliare, tenendo conto delle specifiche contenute nel regolamento contabile dell'Ente, attribuendo un valore di stima a prezzo corrente e/o di realizzo corretto da parametri di qualità e stato di conservazione e associando ai beni i documenti contabili giustificabili degli acquisti dell'ultimo esercizio; al riallineamento della banca dati del patrimonio mobiliare ai dati contabili dell'Ente. Queste attività si sono praticamente concluse;*

- *la revisione del patrimonio immobiliare ha invece previsto:*
  - *un controllo e verifica dei dati presenti negli archivi dell'Ente;*
  - *un controllo e verifica dell'attuale banca dati informatica;*
  - *la ricerca dei dati mancanti e il completamento del data base dell'Ente;*
  - *l'esecuzione di indagini catastali e ipotecarie (dall'anno 1996 al 2016), necessarie sia al completamento della documentazione in possesso dell'Ente, sia al controllo comparativo tra la situazione "di fatto" e quella di "diritto" del patrimonio immobiliare;*
  - *l'aggiornamento della valorizzazione del patrimonio immobiliare, con valorizzazione catastale dei fabbricati-terreni e ricostruzione delle spese d'investimento sostenute per i beni Demaniali dal 2002 al 2016;*

- *il riallineamento della banca dati del patrimonio immobiliare ai dati contabili dell'Ente.*

*Queste attività verranno concluse nel corso del presente anno e sono senz'altro funzionali al corretto svolgimento da parte dell'Ente degli adempimenti, in base a quanto richiesto dall'art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010 – Beni immobili per gli esercizi 2017 e 2018.”*

## DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione

finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato d.l. 174/2012.

La ratio che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2033 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella

effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Arcugnano si rilevano i seguenti profili.

**Attività di contrasto all'evasione tributaria e riscossione di entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.**

Con riferimento all'esercizio 2018, dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 31), emergono i seguenti dati:

	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	153.376,18	43.158,73	28,14%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	75.732,00	0,00	/
totale	229.108,18	43.157,71	18,84%

Anche la percentuale di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada risulta molto bassa, come rilevato dal Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 (pag. 19):

Sanzioni Amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2016	2017	2018
Accertamenti	90.299,03	88.301,54	163.289,88
Riscossioni	3.654,01	14.229,80	2.856,48
percentuale di riscossione	4,05%	16,12%	1,75%

Nel prendere atto dei chiarimenti ricevuti dall'Ente ed in particolare dei nuovi incassi registrati nel corso dell'esercizio 2019, nonché delle azioni organizzative volte ad efficientare l'attività di riscossione, la Sezione deve in ogni caso rappresentare che le basse percentuali riscontrate negli esercizi oggetto di analisi rappresentano un forte indice di criticità gestionale nella misura in cui non danno certezza alle relative entrate iscritte in bilancio. Al riguardo, possibili dubbi sulla effettività del risultato di amministrazione sembra possano essere fugati dal riscontrato elevato ammontare del FCDE che riduce la quota disponibile. Va tuttavia richiamato, sotto un differente profilo, l'ineffettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Da tali principi discende la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a

procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto, si deve richiamare l'attenzione del Comune ad assicurare una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

**Approvazione in ritardo dei rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 ed invio in ritardo dei dati in BDAP per entrambi gli esercizi.**

Il rendiconto per l'esercizio 2017 è stato deliberato in data 24/05/2018, il rendiconto 2018 in data 07/05/2019.

L'approvazione di entrambi i documenti risulta dunque avvenuta oltre i termini di legge.

La trasmissione dei dati in BDAP l'esercizio 2017 è stata effettuata in data 13 maggio 2019, dunque oltre i termini di legge, posto che per l'anno 2018 essi decorrevano dalla data di approvazione del rendiconto, a norma dell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 allora vigente.

La trasmissione dei dati in BDAP l'esercizio 2018 è stata effettuata in data 29 ottobre 2019, dunque anch'essa oltre i termini di legge, posto che i 30 giorni entro cui trasmetterli decorrono non più dalla data di approvazione del rendiconto, ma dal termine previsto dal legislatore per l'approvazione del medesimo (30 aprile), come disposto dall'art. 1, comma 904, della legge di bilancio per il 2019 di modifica dell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113.

Preso atto in istruttoria che l'Ente ha attestato di non aver violato la previsione di cui dall'art. 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, (il quale vieta, in caso di ritardo dei descritti adempimenti, di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto") la Sezione non può comunque esimersi dal rilevare che la mancata approvazione del Rendiconto nei termini costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'Ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'Ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

**Mancanza nei prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati della doppia asseverazione degli organi di revisione**

Per entrambi gli esercizi, viene dichiarato nei rispettivi questionari che i prospetti

dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6, lett. j. D. lgs n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione.

La norma citata dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: "la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Tale disposizione va letta in relazione all'obbligo per gli enti locali di adottare comuni schemi di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio), e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi partecipati/controllati. L'adozione di comuni schemi di bilancio costituisce, infatti, momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili anche al fine di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 /SEZAUT/2015/INPR del 24/02/2015).

L'obbligo informativo, parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, si innesta dunque nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal d. l. n. 174/2012 e dal d.lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazioni pubbliche" come chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011).

Per gli enti locali, le modifiche al d.lgs. n. 267/2000 apportate dal sopra richiamato d.l. n. 174/2012, hanno richiesto alle amministrazioni di organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (art. 147-quater, commi 2-3, d.lgs. n. 267/2000); è stato così assegnato al sistema dei controlli interni il compito di verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (art. 147, co. 2, lett. d, d.lgs. n. 267/2000) e previsto che, nella sezione strategica del documento unico di programmazione (DUP), l'ente locale debba definire gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire ed alle procedure di controllo di competenza dell'ente (punto 8.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011). L'articolo 147-quinquies, co. 3, del d.lgs. n. 267/2000, specifica, inoltre, che il controllo sugli equilibri finanziari implica la

valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde allora all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate. L'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011 in quanto funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie, ed è pertanto momento non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Va pertanto raccomandato all'Ente di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei successivi esercizi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Arcugnano (VI):

- rileva la bassa percentuale di riscossione relativamente alle entrate da contrasto all'evasione tributaria e derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, ed invita l'Ente ad attivare ogni opportuna azione organizzativa volta a migliorare i risultati gestionali su tale versante;
- rileva la mancata approvazione nei termini di legge del Rendiconto degli esercizi 2017 e 2018 ed il tardivo invio dei dati in BDAP per entrambi gli esercizi, ed invita l'ente ad attuare per il futuro ogni utile iniziativa volta a garantire il rispetto dei tempi di approvazione del Rendiconto e di invio dei dati in BDAP;
- rileva la mancata acquisizione delle doppie asseverazioni nei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati in occasione dell'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2018 ed invita l'ente ad attuare ogni utile iniziativa volta a garantire il rispetto dei tempi relativi all'acquisizione delle predette asseverazioni;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arcugnano (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Marco Scognamiglio

F.to digitalmente Salvatore Pilato

SCOGNAMIGLIO  
MARCO  
CORTE DEI CONTI  
22.05.2020  
11:04:16 CEST

Firmato digitalmente da  
SALVATORE PILATO  
Data e ora della firma: 26/05/2020 17:44:13

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini

LETIZIA ROSSINI  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
27.05.2020 14:15:19  
UTC

